



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Istituzione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5)".

Testo ddl

Art. 1

Oggetto. Istituzione dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la presente legge detta disposizioni per l'adeguamento istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale.
2. A decorrere dal 1 luglio 2016, è istituita l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le aziende sanitarie locali di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) sono soppresse dalla data di istituzione dell'Azienda sanitaria unica regionale di cui al comma 2.
4. L'Azienda sanitaria unica regionale subentra nei rapporti attivi e passivi, nel patrimonio e nelle funzioni delle aziende sanitarie locali soppresse ai sensi del comma 3.
5. Le aziende sanitarie della Sardegna, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione, sono le seguenti:
 - a) l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) coincidente con l'ambito territoriale della Sardegna;
 - b) l'Azienda ospedaliera "G. Brotzu";
 - c) l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari;
 - d) l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari;
 - e) l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 2

Organizzazione e funzioni dell'Azienda sanitaria unica regionale. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2006

1. L'Azienda sanitaria unica regionale, sulla base degli atti di indirizzo della Giunta regionale e dell'assessorato competente in materia di sanità, svolge le funzioni di:
 - a) programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e socio sanitari;
 - b) omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale;
 - c) accentramento, per quanto di competenza di tutte le aziende sanitarie della Sardegna, dei processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e di approvvigionamento degli stessi;
 - d) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, delle procedure concorsuali e selettive, del trattamento economico del personale, dei magazzini e della relativa logistica, delle reti informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie sanitarie e della valutazione dell'impatto delle stesse;
 - e) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende sanitarie della Sardegna, delle procedure di gara per la progettazione, realizzazione, manutenzione, alienazione, concessione e locazione degli immobili costituenti patrimonio delle aziende sanitarie;
 - f) definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipula dei contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2006.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sanitaria unica regionale sono disciplinati dall'atto aziendale adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente "3. L'atto aziendale di cui al comma 1 è adottato o modificato dal direttore generale, sentita la Conferenza permanente Regione-enti locali, entro sessanta giorni dall'emanazione dei relativi indirizzi, predisposti dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente."



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 3

Direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006

1. Al direttore generale, al direttore amministrativo e al direttore sanitario dell'Azienda sanitaria unica regionale si applicano le disposizioni dell'art. 10 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni. Il direttore generale ha potere di delega per atti specifici o categorie di atti al direttore amministrativo, sanitario, di dipartimento, di Area socio-sanitaria locale o di struttura complessa.
2. La Giunta regionale nomina il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente attingendo dall'elenco degli idonei costituito ai sensi della normativa vigente.
3. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006 le parole "nel testo vigente al 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti "e successive modifiche e integrazioni".
4. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente "4. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Giunta regionale verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 16 e, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-enti locali, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 5."
5. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente "5. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione, previo parere della Conferenza permanente Regione-enti locali. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. La Conferenza permanente Regione-enti locali, nel caso di manifesta inattuazione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale, può chiedere alla Giunta regionale di revocare il direttore generale o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto."

Art. 4

Aree socio-sanitarie locali: istituzione e funzioni

1. Nell'Azienda sanitaria unica regionale di cui all'articolo 1, al fine di garantire il perseguimento dei livelli essenziali di assistenza, in condizioni di efficienza e di appropriatezza, la partecipazione degli enti locali e dei cittadini alla programmazione socio sanitaria e il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

coordinamento con le attività socio sanitarie e sociali, sono istituite le Aree socio-sanitarie locali.

2. Le Aree socio-sanitarie locali costituiscono articolazioni organizzative dell'Azienda sanitaria unica regionale. Gli ambiti territoriali delle Aree socio-sanitarie locali di cui al comma 1 sono individuati nell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria unica regionale coerentemente con il Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*).
3. Le Aree socio-sanitarie locali sono dotate di autonomia gestionale secondo gli indirizzi strategici aziendali e sulla base degli obiettivi e delle risorse ad esse attribuiti, svolgono funzioni di coordinamento delle reti assistenziali e di governo unitario delle attività territoriali, ospedaliere e di integrazione socio sanitaria nel territorio di riferimento.
4. Le Aree socio-sanitarie locali svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) coordinano, in base agli indirizzi strategici aziendali, la programmazione territoriale, mediante analisi dei bisogni e definizione dei volumi di attività, e gli obiettivi assistenziali relativi al territorio di riferimento, nel limite delle risorse assegnate dall'Azienda sanitaria unica regionale per i diversi livelli e sub livelli assistenziali;
 - b) garantiscono e promuovono la partecipazione dei cittadini alle funzioni dell'Area socio-sanitaria locale;
 - c) organizzano la presa in carico e i percorsi assistenziali delle persone in condizioni di cronicità e di fragilità assicurando risposte integrate ai bisogni complessi socio sanitari;
 - d) garantiscono i rapporti di informazione e collaborazione tra l'Azienda sanitaria unica regionale e gli enti locali e svolgono il coordinamento delle attività di programmazione sanitaria e di integrazione socio sanitaria dell'area di pertinenza;
 - e) coordinano le attività territoriali e ospedaliere dell'area di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo tra le attività distrettuali e dipartimentali con l'attività dei presidi ospedalieri, con l'attività dell'AREUS e con il sistema integrato dei servizi alla persona;
 - f) garantiscono l'adeguato supporto tecnico-amministrativo alle attività assistenziali per il tramite delle strutture dell'Area socio-sanitaria locale che si raccordano con quelle centrali aziendali, nel rispetto degli indirizzi di governo strategico della direzione aziendale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- g) gestiscono, secondo gli indirizzi aziendali, i processi di budget dell'Area socio-sanitaria locale e la valutazione delle performance organizzative e individuali non condotte dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV).
5. L'organizzazione e il funzionamento delle Aree socio-sanitarie locali, quali livelli organizzativi sovraordinati a tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie ricadenti nell'area territoriale di riferimento, sono disciplinati dall'atto aziendale dell'Azienda sanitaria unica regionale.

Art. 5

Direttore dell'Area socio-sanitaria locale

1. Il direttore dell'Area socio-sanitaria locale è nominato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, ed è scelto, a seguito di una procedura di selezione pubblica di carattere non comparativo, tra coloro che hanno esperienza almeno quinquennale, maturata nei dieci anni antecedenti, di qualificata attività di dirigenza negli enti sanitari o socio sanitari, pubblici o privati, di media o grande dimensione in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, in possesso di laurea magistrale o specialistica o di diploma di laurea del precedente ordinamento.
2. Il direttore dell'Area socio-sanitaria locale è membro del Collegio di direzione aziendale e partecipa alla Conferenza territoriale socio sanitaria dell'Area socio-sanitaria locale; dispone di un ufficio di staff, con compiti di supporto nello svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto stabilito nell'atto aziendale.
3. Il rapporto di lavoro del direttore dell'Area socio-sanitaria locale è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato. L'incarico dirigenziale ha durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, salvo quanto disposto dal comma 6; il trattamento economico è determinato dalla giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento del trattamento economico del direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, graduato in relazione a parametri relativi all'estensione territoriale delle Aree socio-sanitarie locali, al numero di assistiti, di posti letto e al numero di dipendenti afferenti il territorio di riferimento. Non è consentita la nomina a direttore di Area socio-sanitaria locale per più di due mandati consecutivi presso la medesima Area socio-sanitaria locale.
4. Ai direttori di Area socio-sanitaria locale si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.
5. I direttori di Area socio-sanitaria locale sono sottoposti a verifica annuale e il mantenimento degli incarichi conferiti è correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di valutazione di incarichi dirigenziali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. I direttori di Area socio-sanitaria locale cessano dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina di un nuovo direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, salvo conferma.

Art. 6

I distretti. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 10 del 2006

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente: "3. I distretti sociosanitari costituiscono l'articolazione territoriale dell'Area socio-sanitaria locale e il luogo proprio dell'integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale; essi sono dotati di autonomia tecnico-gestionale, nell'ambito delle funzioni individuate dall'atto aziendale, economico-finanziaria, nell'ambito delle risorse assegnate, e di contabilità separata all'interno del bilancio aziendale. In sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'attività del direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, definiti ai sensi dell'articolo 16, la Giunta regionale assegna specifico rilievo alla funzionalità operativa dei distretti."
2. Il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente: "7. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale, d'intesa con la Conferenza Regione-enti locali che acquisisce i pareri delle Conferenze territoriali socio-sanitarie, individua i distretti e le eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali, sulla base dei criteri indicati negli indirizzi regionali di cui al comma 3 dell'articolo 9, i quali tengono conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e della densità della popolazione residente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. Il direttore generale trasmette alla Regione i provvedimenti conseguenti con le stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 9. Trascorsi novanta giorni dall'adozione degli indirizzi regionali, in assenza dell'intesa di cui al presente comma, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, procede alla individuazione dei distretti e delle eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali."

Art. 7

Conferenza territoriale socio-sanitaria e Consulte locali di cittadinanza. Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2006

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Conferenza territoriale socio-sanitaria



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. La Conferenza territoriale socio-sanitaria è composta dai rappresentanti degli enti locali che ricadono nell'ambito territoriale dell'Area socio-sanitaria locale di riferimento e da un rappresentante della Consulta locale di cittadinanza, di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (*Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012*), e si riunisce almeno due volte l'anno.

2. La Conferenza territoriale socio-sanitaria:

- a) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aree socio-sanitarie locali, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al direttore dell'Area socio-sanitaria locale, al direttore dell'Azienda sanitaria unica regionale e alla Regione;
- b) esprime parere obbligatorio sul programma attuativo locale;
- c) valuta, entro il 30 aprile di ogni anno, l'attuazione degli obiettivi previsti da PLUS e programmazione locale.

3. La Conferenza, nella prima seduta, elegge, tra i suoi componenti, un presidente e un ufficio di presidenza composto da un vicepresidente e da un segretario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, formazione dell'ordine del giorno e convocazione delle riunioni, di organizzazione dei lavori della Conferenza e di verifica dell'attuazione delle decisioni assunte.

4. La Conferenza di cui al comma 1 esprime i pareri di propria competenza entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi inutilmente i quali essi si intendono acquisiti come favorevoli."

2. La prima convocazione della Conferenza territoriale socio-sanitaria è effettuata dal direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale.

3. In ciascun Area socio-sanitaria locale sono istituite una o più consulte locali di cittadinanza, le quali esprimono, in particolare, parere obbligatorio ma non vincolante sul programma attuativo di area.

Art. 8

I livelli e gli strumenti di programmazione locale. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2006

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

I livelli e gli strumenti di programmazione locale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. Il direttore generale della Azienda sanitaria unica regionale, sulla base della programmazione regionale e degli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 e contestualmente all'adozione del bilancio di previsione di cui al comma 2 dell'articolo 27:
 - a) adotta il programma sanitario triennale, aggiornato entro il 15 novembre di ogni anno, contenente le azioni strategiche aziendali e la programmazione attuativa locale per ciascun Area socio-sanitaria locale;
 - b) adotta il programma sanitario annuale.
2. Il programma sanitario triennale dell'Azienda sanitaria unica regionale è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre.
3. Il programma sanitario triennale dell'Azienda sanitaria unica regionale è adottato sentita la Conferenza Regione-enti locali che acquisisce i pareri delle Conferenze territoriali socio-sanitarie.
4. Il direttore del distretto elabora, sulla base della programmazione attuativa locale, il programma delle attività distrettuali, acquisito il parere del Comitato di distretto socio-sanitario, e lo propone al direttore di Area socio-sanitaria locale.
5. Il direttore di Area socio-sanitaria locale coordina la programmazione dei distretti che insistono sull'area locale e trasmette al direttore generale della Azienda sanitaria unica regionale, per la loro approvazione, i programmi delle attività distrettuali.
6. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale predispone annualmente una relazione sanitaria sullo stato di attuazione dei programmi, promuovendo la partecipazione delle strutture organizzative e del Consiglio delle professioni sanitarie e la trasmette, entro il 30 giugno, alla Conferenza Regione-enti locali e alla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale predispone annualmente la relazione sanitaria regionale sullo stato d'attuazione del Piano dei servizi sanitari e dei programmi attuativi e la trasmette, entro il 30 ottobre, al Consiglio regionale e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria di cui alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23."

Art. 9

Collegio sindacale. Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2006

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Il collegio sindacale delle aziende sanitarie



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. Il collegio sindacale ha compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile delle aziende sanitarie; le sue attribuzioni e la sua composizione sono disciplinati dal comma 13 dell'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente legge. Le modalità di funzionamento del collegio sindacale sono specificate dall'atto aziendale, sulla base degli indirizzi di cui al comma 3 dell'articolo 9.
 2. Il collegio sindacale dell'Azienda sanitaria unica regionale, dell'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" e dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna dura in carica tre anni ed è composto da tre membri ai sensi dell'articolo 3 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992.
 3. Il collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dall'università e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
 4. Ai componenti del collegio sindacale si applicano le medesime cause di incompatibilità previste per i direttori generali; sono inoltre incompatibili coloro che ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore d'Area socio-sanitaria locale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle aziende sanitarie, nonché coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al quarto grado che nell'azienda sanitaria ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore d'Area socio-sanitaria locale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'istituto di credito tesoriere dell'azienda medesima."
2. Entro sessanta giorni dalla data di istituzione dell'Azienda sanitaria unica regionale, i componenti dei collegi dei revisori in carica presso le aziende sanitarie locali soppresse ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della presente legge cessano dalle funzioni e il nuovo collegio è ricostituito secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 10

Norme in materia di contabilità delle aziende sanitarie. Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19) e sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006

1. Alla legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19), sono apportate le seguenti modifiche in materia di contabilità delle aziende sanitarie:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) il secondo periodo del comma 1, dell'articolo 14, è soppresso;
- b) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 è aggiunta la seguente: "c-bis) rendiconto finanziario.";
- c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "4. Il bilancio di esercizio è redatto sulla base degli schemi di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";
- d) al comma 5 dell'articolo 14 le parole "di cui all'articolo 21 della presente legge" sono soppresse;
- e) al comma 2 dell'articolo 16 le parole "nella relazione di cui al successivo articolo 47" sono soppresse;
- f) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente: "1. I principi di redazione del bilancio d'esercizio si uniformano a quelli sanciti dall'allegato 1 del d.lgs n. 118 del 2011, e dall'articolo 2423 bis del codice civile in quanto compatibili";
- g) nel comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole "Alla valutazione delle poste di bilancio si applicano le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo V, del codice civile, in materia di bilancio delle società per azioni", sono aggiunte le seguenti: ", in quanto compatibili con il d.lgs. n. 118 del 2011";
- h) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

Criteria di ammortamento.

1 .I criteri di ammortamento applicabili dalle aziende sanitarie regionali sono quelli previsti dall'allegato 3 del d.lgs. n. 118 del 2011";

- i) al comma 1 dell'articolo 21 le parole "che in particolare evidenzi:
 - a) gli scostamenti dei risultati rispetto al budget d'esercizio;
 - b) le motivazioni degli scostamenti di cui alla lettera a);
 - c) il grado di conseguimento degli obiettivi anche sulla base del sistema di indicatori di cui all'art. 3;
 - d) le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità e prodotti;
 - e) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute nell'anno;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- f) l'andamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza, dei servizi socio sanitari e dei relativi modi di finanziamento;
- g) la descrizione delle prestazioni offerte in termini quantitativi e qualitativi;
- h) gli investimenti e i disinvestimenti effettuati nell'esercizio con indicazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali."

sono sostituite dalle seguenti: "redatta secondo lo schema previsto nel d.lgs. n. 118 del 2011";

- j) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente: "1. Per la destinazione del risultato d'esercizio positivo degli enti del servizio sanitario regionale si applica quanto disposto dal d.lgs. n. 118 del 2011. In merito alle soluzioni di cui al secondo periodo dell'articolo 30 del d.lgs. n. 118 del 2011, si esprime la Giunta regionale";
- k) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: "2. Il piano dei conti degli enti del servizio sanitario regionale è redatto conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118 del 2011".

2. L'articolo 27 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Contabilità economico-patrimoniale

1. Il sistema di contabilità delle aziende sanitarie si informa ai principi e alle disposizioni del codice civile, del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni. Nel rispetto di tale assetto normativo, la Giunta regionale adegua il sistema di contabilità alle esigenze del sistema informativo del servizio sanitario nazionale e regionale nonché alle esigenze poste dal consolidamento della finanza pubblica
2. Il direttore generale adotta entro il 15 novembre, sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell'articolo 26, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, composto dai documenti previsti dall'articolo 25 del d.lgs. n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, contestualmente all'adozione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale. Un piano del fabbisogno del personale è inserito come allegato al bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e ne costituisce parte integrante. Gli atti previsti dal presente comma sono trasmessi all'assessorato regionale competente in materia di sanità contestualmente alla loro adozione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- 2 bis. I bilanci preventivi economici annuali e pluriennali delle aziende del servizio sanitario regionale, di cui al comma 2 dell'articolo 27, e il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale sono redatti secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 32 del d.lgs. n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni
- 2 ter. I bilanci d'esercizio delle aziende del servizio sanitario regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale sono redatti con le modalità e nei termini di cui agli articoli 26 e 32 del d.lgs. n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni.”

Art. 11

Controlli sugli atti delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006. Introduzione degli articoli 29 bis e 29 ter della legge regionale n. 10 del 2006

1. L'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 29

Controllo sugli atti delle aziende sanitarie

1. La Regione esercita, per il tramite dell'assessorato competente in materia di sanità, il controllo preventivo sui seguenti atti delle aziende sanitarie:
 - a) provvedimenti relativi a operazioni patrimoniali di acquisto, locazione, permuta e alienazione di beni immobili o altri atti riguardanti diritti su tali beni il cui importo stimato sia superiore a un milione di euro;
 - b) atti di manifestazione della volontà di avviare una procedura di affidamento di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente che comportino impegni di spesa per un importo complessivo anche su base pluriennale superiore a cinque milioni di euro.
2. Il controllo previsto nel comma 1 è di merito e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda sanitaria rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.
3. Il termine per l'esercizio del controllo previsto nel comma 1 è di quaranta giorni consecutivi dal ricevimento dell'istanza di controllo dell'atto ed è interrotto, per una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione. Il termine ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla produzione dei chiarimenti richiesti o alla presentazione dei documenti integrativi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. Nel caso di mancata pronuncia entro il termine di cui al comma 3, l'atto soggetto a controllo si intende approvato.
 5. Il termine per l'esercizio del controllo è sospeso dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, fatte salve le ipotesi di particolare necessità ed urgenza specificamente indicate e motivate nell'istanza di controllo.”
2. Dopo l'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 2006 sono aggiunti i seguenti articoli:

a) “Art. 29 bis

Controllo sui bilanci delle aziende sanitarie

1. I bilanci preventivi economici annuali e pluriennali delle aziende del servizio sanitario regionale e il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale sono approvati dalla Giunta regionale con le modalità e nei termini di cui all'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni.
2. I bilanci d'esercizio delle aziende del servizio sanitario regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale sono approvati dalla Giunta regionale con le modalità e nei termini di cui all'articolo 32, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni.
3. I bilanci di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati integralmente sul sito internet istituzionale della Regione nel termine di cui all'articolo 32, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni.
4. Il controllo sui bilanci delle aziende sanitarie è di natura economico-finanziaria e consiste nella valutazione della conformità degli atti alle norme di contabilità.
5. Il controllo previsto nel comma 1 si estende anche al merito e include la valutazione della coerenza dei bilanci preventivi rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.”

b) “Art. 29 ter

Potere di annullamento straordinario degli atti delle aziende sanitarie

- 1 La Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, con Decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale, ha facoltà entro un termine ragionevole di annullare, per gravi e motivate



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ragioni di interesse pubblico e senza pregiudizio per i diritti acquisiti dai terzi, gli atti amministrativi delle aziende sanitarie viziati da illegittimità.”

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Entro il 30 giugno 2016, la Giunta regionale nomina il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale.
2. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale conclude, entro il 31 dicembre 2016, la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei rapporti di lavoro in essere al 30 giugno 2016 delle aziende sanitarie locali sopresse. La suddetta ricognizione è adottata con deliberazione della Giunta regionale.
3. Limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi della presente legge, l'operatività dei servizi è garantita dagli assetti organizzativi delle aziende sanitarie locali sopresse ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge.
4. Relativamente al primo anno di operatività dell'Azienda sanitaria unica regionale il bilancio pluriennale 2017-2019 unitamente al bilancio preventivo economico annuale è adottato dal direttore generale entro il 30 settembre 2016 e approvato dalla Giunta regionale entro il successivo 31 ottobre, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
5. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale adotta il bilancio di esercizio al 30 giugno 2016 delle aziende sanitarie locali sopresse entro il 31 ottobre 2016. La relazione del collegio sindacale è effettuata dal collegio sindacale dell'ASUR.
6. In fase di prima applicazione e fino all'adozione del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, gli ambiti territoriali delle Aree socio-sanitarie locali di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge coincidono con quelli delle aziende sanitarie locali sopresse ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge.
7. Entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina i direttori di Area socio-sanitaria locale facenti funzioni, che decadono all'atto della nomina dei direttori di Area socio-sanitaria locale da parte del direttore generale, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
8. I direttori di Area socio-sanitaria locale facenti funzioni sono scelti tra i dirigenti in servizio nella pubblica amministrazione con qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione di strutture in ambito socio-sanitario ovvero tra gli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie inseriti nell'apposito elenco regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

9. Entro il 30 giugno 2016, la Giunta regionale nomina il direttore generale dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), istituita ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 23 del 2014.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Nella normativa regionale vigente e, in particolare nella legge regionale n. 10 del 2006 e nella legge regionale n. 23 del 2014, ogni riferimento all'azienda sanitaria locale è da intendersi all'Azienda sanitaria unica regionale, salvo quanto disposto con la presente legge.
2. Il trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie della Sardegna è determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto dei livelli remunerativi del settore, ed è graduato in relazione a parametri relativi al numero di assistiti, di posti letto e al numero di dipendenti, per tipologia di azienda sanitaria, nel rispetto del limite massimo al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 14

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 2014 è abrogato.
2. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 2014 è soppresso l'ultimo periodo.
3. L'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2006 è abrogato.
4. Il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 10 del 2006 è abrogato.
5. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 1997 è abrogato.
6. I commi 2 e 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 10 del 1997 sono abrogati.
7. L'articolo 19 della legge regionale n. 10 del 1997 è abrogato.
8. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 1997 è abrogato.
9. I commi 2 e 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 10 del 1997 sono abrogati.
10. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale n. 10 del 1997 è abrogato.
11. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 10 del 1997 è abrogato.
12. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale n. 10 del 1997 è abrogato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 15

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).